

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2409

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(CONTE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di emergenza idrica, particolarmente grave nel nostro Paese sin dallo scorso anno ed ancor più aggravatasi per un abnorme andamento climatico nell'anno corrente, ha assunto nella regione Campania, in particolare nella provincia di Napoli, aspetti allarmanti ed oltremodo preoccupanti.

La situazione si è configurata con caratteri tali che il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche a seguito di riunioni governative ed interministeriali, è dovuto intervenire con provvedimenti del tutto eccezionali che si sono aggiunti a quelli - anch'essi straordinari - emanati per il restante territorio del Paese. In particolare, oltre all'ordinanza n. 1964/FPC del 10 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica della regione Campania nel contesto del più ampio piano riguardante l'emergenza idrica in tutto il Paese, sono state emanate l'ordinanza n. 1910 del 22 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, volta alla realizzazione di un campo pozzi in Alife, l'ordinanza n. 1913 del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, con la quale si sono utilizzati i risparmi di precedenti interventi al fine di accelerare ulteriormente l'esecuzione degli stessi, l'ordinanza n. 1929 del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1990, con la quale si è disposto il completamento dell'acquedotto della Campania occidentale.

In particolare, è con riguardo a quest'ultima soluzione che si nutrono notevoli aspettative ai fini di efficacemente affrontare e risolvere i problemi dell'emergenza idrica nel napoletano.

Senonchè, le autorità regionali e, specificatamente, quelle cui è stata delegata

l'esecuzione delle opere, hanno rappresentato gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione nell'organizzazione amministrativa e negli adempimenti procedurali.

Essendo tutto ciò oltremodo pregiudizievole alla soluzione dell'emergenza in atto, si è chiesto, anche in sede di riunione interministeriale e proprio da parte dell'autorità regionale, un provvedimento straordinario del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ai suddetti inconvenienti e alle intervenute cause di remore ponga rimedio.

Un tale provvedimento, rifacendosi a discipline già sperimentate in sede legislativa nel loro schema fondamentale (legge finanziaria per il 1988), prevede un termine breve per il rilascio di taluni provvedimenti richiesti e la convocazione, decorso infruttuosamente tale termine, di un'apposita conferenza delle Amministrazioni interessate, la quale possa assumere le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare. Ed in proposito è previsto che tali determinazioni sostituiscano i vari atti che occorre acquisire.

Ai fini, poi, della impugnabilità dei provvedimenti si stabilisce che le determinazioni approvate dalla conferenza devono risultare da apposito verbale, che tiene luogo dei relativi provvedimenti.

Una ulteriore norma prevede, infine, che anche a richiesta di altre regioni, diverse dalla regione Campania, si possa far luogo ad una tale eccezionale procedura.

* * *

Quanto all'articolo 2 del decreto, si fa presente quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che prevedeva una nuova disciplina in materia d'inquina-

mento atmosferico prodotto da impianti industriali, disponeva che tutti i titolari di impianti presentassero entro il 1° luglio 1989 la domanda di autorizzazione alle emissioni corredandola con il progetto di adeguamento delle stesse. A tal fine l'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 prevedeva che con successivo decreto venissero fissate le linee guida per il contenimento delle emissioni, i valori minimi e massimi di emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione, i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili ed i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla nuova normativa.

Peraltro sono presto emerse notevoli difficoltà applicative in relazione alla delicatezza ed alla grande complessità tecnica di una materia destinata ad incidere trasversalmente sui diversi settori produttivi del Paese; è sintomatico, al riguardo, che dopo laborioso concerto interministeriale ed un attento esame in sede tecnica le linee guida sono state pubblicate solo alla vigilia dello scadere del termine previsto per la presentazione dei progetti di adeguamento degli impianti e quindi in tempo non utile ai fini del puntuale adempimento di tale obbligo. In relazione al delinarsi di tali difficoltà il Governo ha a suo tempo scisso i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione dai termini per la presentazione dei progetti di adeguamento degli impianti stessi, con il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, e con il successivo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989).

Con tale decreto veniva inoltre introdotta una particolare disciplina per gli impianti caratterizzati da emissioni poco significative, disponendo, in tali casi, una procedura semplificata al fine di garantire il censimento delle attività esonerando le autorità di controllo dall'esame di un eccessivo numero di domande.

Anche a seguito dei provvedimenti sopra citati, permangono peraltro oggettivi dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della nuova normativa, in particolare per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio.

Tutto ciò ha determinato un difficile avvio della nuova disciplina ed alcuni opinabili episodi di contenzioso. Il combinato disposto degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, del decreto-legge n. 245 del 1989, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 stabilisce l'obbligo, per gli impianti industriali esistenti previsti dall'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso, di presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni ed i progetti di adeguamento rispettivamente entro il 31 luglio 1989 ed il 31 luglio 1990.

A causa di una modificazione apportata in sede di conversione del decreto-legge n. 245 del 1989, resta invece controversa la individuazione dei termini per l'adempimento di tali obblighi, in particolare per quanto attiene alla presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti meno inquinanti, non compresi nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La mancata emanazione del decreto previsto al punto 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989, con il quale dovevano essere individuate le attività comportanti emissioni poco significative, rischia inoltre di vanificare la prevista semplificazione della disciplina e di far pervenire alle autorità di controllo circa tre milioni di domande in gran parte di nullo o scarso rilievo.

Il Governo ha pertanto presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4440) diretto a dare certezza alla complessa materia. Il provvedimento è tuttavia ancora all'esame della Camera dei deputati e si rende quindi indispensabile disporre con provvedimento d'urgenza uno slittamento del termine del 31 luglio 1990, previsto per la presentazione dei progetti di adeguamento degli impianti, in relazione alla recente pubblicazione delle linee-guida. Ciò rende

peraltro opportuno operare un breve slittamento degli altri termini, al fine di mantenere la gradualità e la scansione temporale prevista dall'atto di indirizzo alle regioni per le diverse tipologie di impianti.

A tali finalità corrisponde l'articolo 2, nel quale con i commi 1 e 2 si provvede a prorogare di otto mesi, fino al 31 marzo 1991, il termine di presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni degli impianti più consistenti ed a differire fino al 30 settembre 1990 il termine di presentazione delle domande di autorizzazione per i medesimi impianti, in linea con gli orientamenti già emersi in sede di esame del disegno di legge n. 4440 da parte della Camera dei deputati. Conseguentemente, nel comma 3 viene spostato il termine al 31 marzo 1991 per la presentazione, da parte degli impianti meno consistenti, delle domande di autorizzazione. Nel comma 4 viene infine ribadita la necessità di una specifica disciplina per gli impianti che comportano emissioni scarsamente significative, fissando i relativi termini in modo che tale disciplina sia nota entro il 31 dicembre 1990, in tempo utile per la presentazione delle relative comunicazioni entro il medesimo termine del 31 marzo 1991 previsto per la presentazione delle

domande di autorizzazione per gli impianti meno inquinanti e dei progetti di adeguamento per gli impianti previsti dall'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989.

* * *

Quanto all'articolo 3 (che differisce al 31 dicembre 1992 la possibilità del collocamento in aspettativa degli amministratori dei comuni disastri o gravemente danneggiati da eventi sismici nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) si fa presente che l'intervento legislativo si è reso necessario poichè perdurano le esigenze - rese anzi più impellenti dal recente ripetersi di fenomeni sismici - che avevano suggerito al legislatore di autorizzare il collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1990.

* * *

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati.

Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare al massimo le procedure per l'esecuzione delle opere intese a far fronte all'emergenza idrica nella regione Campania;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini in materia di adempimenti relativi alle emissioni inquinanti;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, è stato pubblicato il 30 luglio 1990 e cioè alla scadenza dei termini prescritti per gli adempimenti da parte delle industrie;

Considerato che si sono determinate ulteriori circostanze le quali hanno reso estremamente difficoltosi gli adempimenti predetti nei termini stabiliti dalla normativa in materia;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti di amministrazione nei comuni colpiti da eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per i problemi delle aree urbane, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica, per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali,

regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, convoca una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare.

3. Le determinazioni assunte dalla conferenza devono risultare da apposito verbale, che tiene il luogo dei relativi provvedimenti.

4. Le stesse determinazioni sostituiscono, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri ai quali si riferiscono.

5. Le norme del presente articolo si applicano, altresì, per le opere disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica in altre regioni, qualora la richiesta motivata dalla regione interessata sia stata accolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2.

1. Gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, entro il 31 marzo 1991.

2. Relativamente al termine per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni degli impianti di cui al comma 1, le parole: «entro dodici mesi» di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1990».

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1 devono presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e le cui soglie di poca significatività saranno stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 entro il 31 dicembre 1990, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991.

Articolo 3.

1. I termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono differiti al 31 dicembre 1992.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - LATTANZIO - BATTAGLIA -
CONTE - CIRINO POMICINO - DE
LORENZO - RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI